



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE**

VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 17872/2024

tra

**AUGUSTO VITTORIO FIGUEROA MACELLARI
JULIETA DONATA FIGUEROA MACELLARI
BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA
GIANNINA FIORELLA MACELLARI ARANCIBIA
BRUNO ENZO MACELLARI CECI
BRUNO LORENZO MACELLARI VERA
ALFREDO ALONSO FIGUEROA PEREZ
BRUNO ALBERTO MACELLARI CECI
CAMILA VIVIANA VERA MONTENEGRO**

RICORRENTI

e

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (PREFETTURA) BOLOGNA**

RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE NECESSARIO

INTERVENUTO

Oggi **24 febbraio 2026** ad ore **10.45** innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:

Per CAMILA VIVIANA VERA MONTENEGRO Per BRUNO ALBERTO MACELLARI CECI Per
ALFREDO ALONSO FIGUEROA PEREZ Per BRUNO LORENZO MACELLARI VERA Per

BRUNO ENZO MACELLARI CECI Per GIANNINA FIORELLA MACELLARI ARANCIBIA Per
BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA Per JULIETA DONATA FIGUEROA
MACELLARI Per AUGUSTO VITTORIO FIGUEROA MACELLARI l'avv. MASALA DARIO, oggi
sostituito dall'avv. Francesco Forlani il quale chiede che la causa venga posta in decisione;

Per MINISTERO DELL'INTERNO nessuno;

Per UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (PREFETTURA) BOLOGNA nessuno;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso insistendo nell'accoglimento
delle rassegnate conclusioni;

Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone,
in assenza delle parti pronuncia sentenza *ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.*

Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato *ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17872/2024** promossa da:

BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA (C.F. MCLBNL86M05Z603D), con il patrocinio dell'avv. MASALA DARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASALA DARIO

GIANNINA FIORELLA MACELLARI ARANCIBIA (C.F. MCLGNN83A48Z603A), in proprio e insieme a **ALFREDO ALONSO FIGUEROA PEREZ** nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore **FIGUEROA MACELLARI Julieta Donata** (C.F. FGRJTD14A60Z603I), e sul figlio minore **FIGUEROA MACELLARI Augusto Vittorio** (C.F. FGRGTV18R03Z603I), con il patrocinio dell'avv. MASALA DARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASALA DARIO

BRUNO ALBERTO MACELLARI CECI (C.F. MCLBNN54B27Z603L), in proprio e insieme a **VERA MONTENEGRO Camila Viviana** nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore **BRUNO LORENZO MACELLARI VERA** (C.F. MCLBNL18T30Z603Z), con il patrocinio dell'avv. MASALA DARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASALA DARIO

CAMILA VIVIANA VERA MONTENEGRO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MASALA DARIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASALA DARIO

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589),

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE NECESSARIO

CONCLUSIONI

parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica; per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".

Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato in data 02.04.2024 i ricorrenti in proprio e anche in rappresentanza dei figli minori, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (per ramo maschile) in quanto dichiarano di esser discendenti in linea diretta di PIETRO ANGELO MACELLARI nato a Corte Brugnatella (PC) il 08.05.1915, divenuto italiano con la costituzione del Regno d'Italia nel 1861.

L'uomo si coniugava in data il 09.10.1947 con MAFALDA CECI e si trasferiva in Cile, ivi generava discendenza:

“ Che dal matrimonio tra PIETRO ANGELO MACELLARI e MAFALDA CECI nasceva a Nogales, Cile, l'odierno ricorrente BRUNO ENZO MACELLARI CECI, il 27.02.1954 come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Nogales (doc. 6 produzioni ricorrenti);

- Che, BRUNO ENZO MACELLARI CECI, ut supra, contraeva matrimonio celebrato a Nogales, Cile, 26.02.1982 con MIRTA DEL ROSARIO ARANCIBIA FLORES, come da atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Nogales (doc. 7 produzioni ricorrenti);

- Che, dal matrimonio tra BRUNO ENZO MACELLARI CECI e MIRTA DEL ROSARIO ARANCIBIA FLORESS nascevano a La Calera, Cile, (A) l'odierna ricorrente GIANNINA FIORELLA MACELLARI

ARANCIBIA, il 08.01.1983, come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di La Calera (doc. 8 produzioni ricorrenti), e (B) l'odierno ricorrente BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA, il 05.08.1986, come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di La Calera (doc. 9 produzioni ricorrenti);

Che, da una parte, (A) GIANNINA FIORELLA MACELLARI ARANCIBIA, ut supra, contraeva matrimonio celebrato a La Calera, Cile il 07.01.2011 con ALFREDO ALONSO FIGUEROA PÉREZ, nato in Cile il 11.07.1981 come da atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di La Calera (doc. 10 produzioni ricorrenti);

- Che, dal matrimonio tra GIANNINA FIORELLA MACELLARI ARANCIBIA e ALFREDO ALONSO FIGUEROA PÉREZ nascevano a Providencia, Cile l'odierna ricorrente JULIETA DONATA FIGUEROA MACELLARI, (minore), il 20.01.2014 come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Providencia (doc. 11 produzioni ricorrenti), e l'odierno ricorrente AUGUSTO VITTORIO FIGUEROA MACELLARI, (minore), il 03.10.2018 come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Providencia (doc. 12 produzioni ricorrenti);

- Che, da un'altra parte, (B) BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA, ut supra, contraeva matrimonio celebrato a La Calera, Cile il 26.02.2016 con CAMILA VIVIANA VERA MONTENEGRO, nata in Cile il 20.12.1986 come da atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di La Calera (doc. 13 produzioni ricorrenti);

- Che, dal matrimonio tra BRUNO ALBERTO MACELLARI ARANCIBIA e CAMILA VIVIANA VERA MONTENEGRO nasceva a Viña del Mar, Cile l'odierno ricorrente BRUNO LORENZO MACELLARI VERA, (minore), il 30.12.2018 come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Viña del Mar (doc. 14 produzioni ricorrenti); “

In data 05.11.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;

Con decreto datato 09.12.2025 veniva fissata la prima udienza;

L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia, né il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nonostante la regolare comunicazione al medesimo.

La causa, non necessitando di istruttoria, è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza odierna.

In queste premesse, si precisa che il ricorso va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.

Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (PREFETTURA) BOLOGNA posto che, pur svolgendo funzioni di indirizzo e coordinamento amministrativo, non è il soggetto titolare del potere decisorio né dell'adozione dell'atto di riconoscimento della cittadinanza. Non avendo alcuna competenza sul rilascio o sul diniego del

riconoscimento iure sanguinis, essa non può essere ritenuta responsabile delle determinazioni oggetto di contestazione.

Ne consegue che il rapporto giuridico dedotto non coinvolge la Prefettura, la quale risulta del tutto estranea sia al procedimento sia all'adozione di eventuali atti impugnati.

1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'[art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13](#) ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la [legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46](#) ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".

In ordine alla competenza del Tribunale di Bologna si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'[art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13](#), aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.

Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.

Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.

Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che il dante causa è nato a Corte Brugnatella (PC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Bologna, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione.

2. Con riferimento all'interesse ad agire si osserva che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Cile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.

In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del Consolato.

L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei Consolati siano irragionevoli e contraddicono l'[articolo 3 del D.P.R. 362/1994](#), che fissa in due anni - 730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.

Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'[art. 2 della Legge n. 241/1990](#), secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.

Per tale motivo, le parti sopra citate hanno adito questo Tribunale.

3. Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'[articolo 320 c.c.](#), atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.

In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita ([ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992](#) "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono").

La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla [Legge n. 91/1992](#), ossia la [Legge n. 555/1912](#), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.

Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:

1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);

2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

Lo straniero, nato in uno Stato che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.

4. Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.

Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex [articolo 1 della Legge n. 91/92](#): “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.

Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17.3.1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.

Nel caso in esame non si registrino passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della [Corte Costituzionale n. 87 del 1975](#) e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di

avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.

5. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025 convertito nella legge 74/2025

La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.

Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).

Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.

Del resto, anche la Corte Costituzionale, nella recente pronuncia n. 142/2025, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione alle domande giudiziali presentate, come nel caso di specie, prima del 27 marzo 2025, atteso che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, introdotto con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, resta applicabile ai giudizi a quibus la pregressa disciplina.

6. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 5 fascicolo di parte ricorrente).

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

7 Attesa la natura della controversia e le riferite lacune normative in materia, sussistono motivate ragioni per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO (PREFETTURA) BOLOGNA;

- DICHIARA la contumacia del Ministero dell'Interno;
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che i ricorrenti in proprio e anche in rappresentanza dei figli minori sono cittadini italiani
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Sentenza resa *ex* articolo 281 terdecies e *sexies* c.p.c.

Bologna, 24 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati